

# Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 16 agosto – 9 settembre 2022

## *Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-270/22</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>Tribunale di Ravenna</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ISTRUZIONE</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN. PER LA PUBBL. AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b></p> <p><b>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</b></p>	<p><b>Lavoro e politiche sociali</b></p> <p><b>Rapporto di lavoro pubblico - Docenti di scuola secondaria - Ricostruzione di carriera- Determinazione dell'anzianità di servizio - Riconoscimento del servizio pre-ruolo - Chiarimenti sentenza CGUE MOTTER C-466/17</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 1999/70/CE-Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 ("<i>Principio di non discriminazione</i>")</p> <p><i>Dubbio se la sentenza CGUE Motter ha imposto di disapplicare le norme interne in tema di ricostruzione di carriera laddove "in concreto" non siano di miglior favore per il docente ex precario rispetto alla ricostruzione di carriera operata ai sensi dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 e delle norme ad esso connesse oppure se ha stabilito in via generale e astratta e, dunque, con previsione applicabile ad ogni ipotesi concreta, la compatibilità della ricostruzione di carriera secondo le norme interne con la clausola n. 4. dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.</i></p>

<p><b>C-276/22</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>Corte di Cassazione</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p>	<p><b>Mercato interno</b> <b>Libertà di stabilimento delle società</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 49 TFUE, che disciplina la libertà di stabilimento delle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri, e dell'art. 54 TFUE, che disciplina la libertà di stabilimento delle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione.</p> <p><i>Dubbio sulla legge applicabile ad una società che abbia trasferito la sua sede sociale in uno Stato membro dell'Unione - Lussemburgo, nella fattispecie - e abbia però mantenuto il centro della sua attività nello Stato membro di origine - Italia, nella fattispecie.</i></p>
---	--	---

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-211/22</b> <b>PORTOGALLO</b></p>	<p><b>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p>	<p><b>Concorrenza</b></p> <p><b>Accordi verticali e pratiche concordate - Contratti di distribuzione - Fissazione verticale di prezzi minimi</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE, dell'articolo 4, lettera a), del regolamento n. 330/2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.</p> <p><i>Dubbio se, in base al diritto UE, accordi di distribuzione che determinino la fissazione verticale di prezzi minimi siano, per natura ed oggetto, restrittivi della concorrenza, a prescindere dall'analisi dei loro effetti, oppure se, per qualificare detta tipologia di accordo come restrittiva della concorrenza, sia necessario dimostrarne il grado di dannosità o gli effetti anticoncorrenziali.</i></p>
<p><b>C-260/22</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>PCM-DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA</b></p> <p><b>MIN. CULTURA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</b></p>	<p><b>Proprietà intellettuale</b></p> <p><b>Diritto d'autore - Diritto degli organismi di diffusione radiotelevisiva di beneficiare direttamente e originariamente del diritto all'equo compenso previsto nell'ambito della cosiddetta eccezione per copia privata</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 2 e 5 della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.</p> <p><i>Dubbio se, in base al diritto UE in materia di diritto d'autore, gli organismi di diffusione radiotelevisiva beneficino direttamente e originariamente del diritto all'equo compenso previsto nell'ambito della cosiddetta eccezione per copia privata o ne siano esclusi potendo accedere all'equo compenso nella loro qualità di produttori cinematografici.</i></p>
<p><b>C-280/22</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p>

<p><b>BELGIO</b></p>	<p><b>AGIA -AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b></p> <p><b>GPDP-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b></p> <p><b>AGENTE CEDU</b></p>	<p><b>Cittadinanza dell'Unione - Carta di identità elettronica e titoli di soggiorno - Prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno</b></p> <p>Validità del regolamento (UE) 2019/1157 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, ed in particolare dell'articolo 3 ("Norme di sicurezza/formato/prescrizioni tecniche"), paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 14 ("Prescrizioni tecniche aggiuntive"), in combinato disposto con la decisione di esecuzione C(2018) 7767 che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi e che modifica la decisione C(2002) 3069</p> <p><i>Dubbio se le disposizioni del regolamento UE 2019/1157 nella parte in cui obbligano a conservare due impronte digitali del titolare della carta, in formato interoperativo digitale, su un supporto di memorizzazione contenuto nella carta nonché nella parte in cui obbligano a conservare i dati delle impronte digitali sulle carte d'identità e titoli di soggiorno in forma di immagine digitale delle impronte digitali su un microprocessore elettronico che usa la tecnologia RFID e che può essere letto a distanza senza filo/contatto siano compatibili: i) con gli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE che sanciscono il diritto alla tutela della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale in combinato disposto ii) con le norme del Regolamento Generale Protezione Dati (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 25, 32, 35 e 36); III) con la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27 e 28); iv) con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 28 e 42)</i></p>
----------------------	---	--

<p><b>C-298/22</b> <b>PORTOGALLO</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>	<p><b>Concorrenza</b> <b>Art. 101 TFUE - Scambio di informazioni tra concorrenti - Restrizione della concorrenza per oggetto</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 101.1 TFUE, a norma del quale "sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno".</p> <p><i>Dubbio sulla riconducibilità ad una "restrizione della concorrenza per oggetto" di uno scambio di informazioni tra concorrenti relativo alle condizioni economiche attuali e future da praticare alla clientela dei prestiti immobiliari, nell'ambito di un mercato concentrato e con barriere all'entrata, che abbia artificialmente incrementato la trasparenza e ridotto l'incertezza associata a un comportamento strategico dei soggetti concorrenti.</i></p>
<p><b>C-307/22</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SALUTE</b></p> <p><b>GPDP-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b></p>	<p><b>Tutela dei dati personali</b> <b>Diritto di accesso dell'interessato - Fornitura di una prima copia gratuita dei dati personali oggetto di trattamento</b></p> <p>Interpretazione dell'art 15, par 3 - diritto di accesso dell'interessato - in combinato disposto con l'art 12, par 5 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato - del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - regolamento generale sulla protezione dei dati.</p> <p><i>Dubbio se il titolare del trattamento, nel caso di specie il medico curante, non è tenuto a fornire gratuitamente all'interessato, nella fattispecie il paziente, una prima copia dei dati personali riguardanti quest'ultimo, trattati dal titolare del trattamento, qualora l'interessato non richieda la copia allo scopo di essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e verificarne la liceità, bensì per perseguire una finalità diversa, non legata alla protezione dei dati ma lecita come la verifica della sussistenza di diritti in materia di responsabilità del medico.</i></p>

<p><b>C-336/22</b></p> <p><b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN SALUTE</b></p> <p><b>MIN SVILUPPO ECONOMICO</b></p>	<p><b>Fiscalità e dogane</b></p> <p><b>Imposta addizionale sul tabacco - Introduzione di un'imposta aggiuntiva sui prodotti a tabacco riscaldato equiparandoli sostanzialmente alle sigarette</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e interpretazione della direttiva 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa interna recante l'introduzione di un'imposta addizionale sul tabacco riscaldato, oltre all'aliquota sul tabacco da pipa. In caso di risposta negativa al primo quesito, dubbio se le direttive non ostino a un'imposta che sia dell'80% di quella delle sigarette, dedotto l'importo dell'imposta sul tabacco da pipa, e che sia determinata in base ad un'aliquota ad valorem e ad un'aliquota specifica su peso e volume dei rotoli di tabacco.</i></p>
---	--	--